

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Oggetto:** DIPENDENTE identificato con cod. EFHC, Area Comparto. Autorizzazione congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto disabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 2, L. n. 53/2000 e 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001. *Dal 13/01/2026 al 15/01/2026; dal 20/01/2026 al 22/01/2026; e dal 27/01/2026 al 29/01/2026;*

### P.O. PERRINO DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Il Direttore Amministrativo del P.O. "A. Perrino" di Brindisi, il Dott. Ignazio BUONSANTO, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 765 del 10/04/2020, in virtù dei poteri a lui conferiti con delibera del Direttore Generale n. 1503 del 09/06/2005, integrata dal successivo provvedimento n. 2381 del 06/08/2009, e il Direttore Medico del P.O. "A. Perrino" di Brindisi, Dr. Andrea Domenico A. MOLINO, e la Dirigente Responsabile dell'U.O.S. Affari Generali e Gestione del Personale del P.O. "A. Perrino" di Brindisi, Dott.ssa Anna CAMASSA, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Sig. Cosimo PENTA, che con la sottoscrizione della presente determinazione viene confermata:

**Premesso** che il dipendente identificato con cod. **EFHC**, dipendente a tempo indeterminato Area Comparto, con istanza acquisita agli atti del P.O. "A. Perrino" di Brindisi il 10/12/2025 con il n. protocollo 128756, ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo retribuito previsto dall'art. 42, co. 5 del D. Lgs. n. 151/2001 per l'assistenza al familiare portatore di handicap in situazione di gravità, per il seguente periodo; *Dal 13/01/2026 al 15/01/2026; dal 20/01/2026 al 22/01/2026; e dal 27/01/2026 al 29/01/2026;*

**Preso atto** del verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del 21/02/2019, dal quale si evince che il familiare è disabile accertato con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, per effetto del quale lo stesso dipendente già usufruisce dei tre giorni di permesso retribuito;

**Considerato** che, dalla documentazione agli atti dell'Ufficio competente, risulta che la dipendente ha usufruito di n°191 giorni per analoghi permessi retribuiti per gravi motivi familiari per lo stesso soggetto disabile, e che pertanto la soglia massima prevista dei due anni nell'arco temporale della vita lavorativa del dipendente non è ancora stata raggiunta;

**Vista** la seguente normativa:

- Legge n. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" che, all'art. 33, prevede agevolazioni per il dipendente che assiste persone riconosciute disabili in situazione di gravità;
- Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" che all'art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni";
- D. Lgs. n. 151/2001, "Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 08/03/2000, n. 53" e s. m. e i., art. 42 (in tema di riposi e permessi per l'assistenza dei figli con handicap grave) che ha previsto:
  - o al comma 5, che "il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 05/02/1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 08/03/2000, n. 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi...";
  - o al comma 5-bis che "Il congedo frutto ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa...";
  - o al comma 5-ter che "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e
- o il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 53.687,00 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati...";

**Preso atto** della Circolare INPS n. 15 del 28/01/2022 – punto 12.3 (retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art. 42, co. 5, del D. Lgs. n. 151/2001), che, tenuto conto dell'indice accertato dall'ISTAT, ha rivalutato il predetto importo di € 43.579,06, per l'anno 2022, ad € 49.664,00, per l'anno 2023, ad € 53.687,00 per l'anno 2024.

**Considerato** altresì che in ordine al trattamento economico-contributivo:

Trattamento economico:

- durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire dal datore di lavoro una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel mese di lavoro antecedente alla fruizione del congedo;
- in tale retribuzione devono essere computati anche i ratei degli emolumenti non riferibili al solo mese
- considerato (e cioè quelli relativi alla tredicesima mensilità, ad altre gratifiche, premi, indennità fisse, ecc.); l'indennità non può superare comunque i seguenti importi complessivi per l'anno 2024;  
importo annuo complessivo = € 53.687,00;  
importo massimale giornaliero = € (53.687,00: 365 = 147,08);

Trattamento previdenziale e pensionistico:

- l'INPDAP, con circolare 10 gennaio 2002, n. 2, nel ribadire quanto già sostenuto nella circolare n. 49 del 27/11/2000 ha evidenziato che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza del lavoratore sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte ai dipendenti;
- in tale ambito la contribuzione figurativa (da accreditare secondo le previsioni dell'art. 8 della legge 23/04/1981, n. 155), ai fini previdenziali interviene solo nei casi in cui la retribuzione manchi del tutto o sia erogata in misura ridotta, per la parte differenziale. Conseguentemente, ai fini pensionistici, la retribuzione viene calcolata per intero e gli oneri conseguenti al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi in cui la retribuzione è mancata o è stata erogata in misura ridotta, sono a carico dell'istituto previdenziale (art. 35, c. 4, D. Lgs. n. 151/2001).

Pertanto, poiché nel caso dei congedi di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001, i periodi di fruizione degli stessi sono retribuiti, questi rientrano nel regime di contribuzione ordinaria e sulla retribuzione (indennità) erogata devono essere versati i relativi contributi previdenziali (INPDAP, Circ. 10/01/2002, n. 2 e Informativa 21/07/2003, n. 30). I contributi da versare dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita.

Il periodo di congedo straordinario, invece, non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del TFR (INPDAP Informativa 21/07/2003, n. 30; Circ. 12/05/2004, n. 31).

**Determinato**, ai fini del massimale come di seguito, il trattamento economico:

a)	Retribuzione dell'ultimo mese di lavoro precedente al congedo (comprensiva di rateo di 13 <sup>a</sup> , indennità fisse, quote di produttività)	=	€ 2.019,77
b)	Retribuzione dell'ultimo mese rapportata ad Anno (€ 2.019,77 x 12)	=	€ 24.237,20
c)	Ammontare massimo (2024) dell'indennità economica	=	€ 53.687,00;

**Considerato che** la retribuzione dell'ultimo mese (€ 2.019,77), rapportata ad Anno (€ 24.237,20) risulta maggiore all'ammontare massimo annuo dell'indennità economica pari ad € 53.687,00, previsto dalla circolare INPS sopra citata;

**Ritenuto** di dover quindi corrispondere il normale trattamento mensile e ciò anche in relazione al trattamento previdenziale per cui non opera alcuna contribuzione figurativa

**Considerato**, riguardo alla domanda, che:

- il soggetto diversamente abile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (circ. INPS 23/05/2007, n. 90);
- Il richiedente dichiara che il coniuge del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità è deceduto;
- il richiedente è l'unico convivente del soggetto diversamente abile per cui si chiede la fruizione del beneficio;
- la variazione dell'attuale stato di invalidità, o qualunque eventuale variazione intervenuta per la persona richiedente i benefici, ovvero per la persona portatrice di handicap, deve essere tempestivamente comunicata e che, diversamente, le assenze in commento verranno considerate come aspettativa non retribuita per motivi di famiglia.

**Ritenuto** di poter accogliere l'istanza di congedo straordinario in aspettativa retribuita del dipendente codice identificativo **EFHC**, per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto degli art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s. m. e i. per il seguente *Dal 13/01/2026 al 15/01/2026; dal 20/01/2026 al 22/01/2026; e dal 27/01/2026 al 29/01/2026;* sospendendo, contestualmente, per tale periodo, i benefici (3 giorni di permessi retribuiti mensili) già riconosciuti.

#### **D E T E R M I N A N O**

1. di accogliere la domanda del dipendente codice identificativo **EFHC** di congedo retribuito per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto degli art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s. m. e i. per il seguente periodo: *Dal 13/01/2026 al 15/01/2026; dal 20/01/2026 al 22/01/2026; e dal 27/01/2026 al 29/01/2026;* sospendendo, contestualmente, per tale periodo, i benefici (3 giorni di permessi retribuiti mensili) già riconosciuti;
2. di corrispondere, per il periodo predetto, il normale trattamento economico, in quanto la retribuzione dell'ultimo mese rapportata ad anno è inferiore alla soglia massima dell'indennità economica, così come previsto dalla Circolare INPS n. n. 15 del 28/01/2022;
3. di valutare i periodi in questione utili ai soli fini del trattamento di pensione con versamento della contribuzione a carico dell'Ente ma non per il TFR/IPS;
4. di precisare che il congedo non ha effetto sulle ferie, nel senso che durante tale periodo esse non maturano, e sulla tredicesima mensilità dovendosi applicare l'art. 34, comma 5, del D. Lgs. 151/2001;
5. di notificare il presente atto:
  - al dipendente interessato;
  - al Direttore della U.O.C. di appartenenza;
6. di inviare la presente determinazione, per i consequenziali adempimenti di competenza:
  - alla Segreteria Atti Deliberativi ASL BR;
  - all'Area Gestione del Personale ASL BR.

L'Istruttore del P.O. "Brindisi-S. Pietro V.co" (Sig. Cosimo PENTA)

Il Dirigente Amministrativo *U.O.S. AA. GG. e Gestione del Personale* (Dott.ssa Anna CAMASSA)

Il Direttore Amministrativo del P.O. "Brindisi" (Dott. Ignazio BUONSANTO)

Il Direttore Medico del P.O. "Brindisi" (*Dott. Andrea Domenico Angelo MOLINO*)

*Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.*